



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

COMPARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

Il giorno 28 luglio 2015, alle ore 10,00, in Roma presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha luogo l'incontro in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art.4, comma 2, del CCNL 12 giugno 2003 - quadriennio normativo 2002 - 2005 e dell'art. 10, comma 1, del precedente CCNL 16 febbraio 1999, avente all'ordine del giorno: **“Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2014”**.

Al termine dell'incontro, il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dr.ssa Sabrina Bono, ed il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, dr. Jacopo Greco, in rappresentanza dell'Amministrazione, e la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, concordano e sottoscrivono, sulla materia in questione, la seguente ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo.

Per la parte pubblica

Il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
- dr.ssa Sabrina Bono -

Il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
- dr. Jacopo Greco -

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

F.P. CGIL

CISL F.P.

UIL P.A

CONFSAL-UNSA

F.L.P. (ora F.I.L.P.)

U.S.B. - PI

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL INTESA-FP



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**COMPARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009**

CONTRATTO n. 1/2015

**MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE**

ANNO 2014

Premessa

1. In data 14 settembre 2007 è sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2006–2009 e per il biennio economico 2006-2007 e in data 23 gennaio 2009 è stato sottoscritto il CCNL per il biennio economico 2008-2009.
2. Il d.p.r. 17/2009 riorganizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione delle disposizioni contenute nella l. 244/2007 e nel d.l. 85/2008, convertito con modificazioni dalla l. 121/2008.
3. Il d.p.r. 132/2011 apporta modifiche al citato d.p.r. di riorganizzazione 17/2009.
4. Il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n° 98 riorganizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. 6 luglio 2012, n° 95, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n° 135;
5. I dd.mm., di natura non regolamentare, 26 settembre 2014, n° 753 (Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e 18 dicembre 2014, n° 908-925 (Organizzazione e compiti degli Uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) attuano la nuova riorganizzazione, di cui al precedente punto 4., a decorrere dal 21 aprile 2015 (pubblicazione nella G.U. 20 aprile 2015).
6. Con il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 27 novembre 2014 dalle medesime parti firmatarie del presente contratto, sono individuate le articolazioni centrali e periferiche per le contrattazioni integrative di sede; ciò nell'ambito della mappatura territoriale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie .

7. Il d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012, all'articolo 5 - "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni" – commi 11 e 11bis, delinea il processo di valutazione del personale.
8. Vista la nota 12 giugno 2015, n° 16759, con la quale il Gabinetto ha avviato la procedura per la definizione e l'elaborazione della "Relazione sulla performance 2014", in corso di perfezionamento;
9. Visto il d.m. del 10 febbraio 2015, n° 90, recante indicazioni e criteri, che hanno formato oggetto di confronto con le OO.SS., per la valutazione del personale dirigenziale e delle Aree, per l'anno 2014;

Tanto premesso, in analogia a quanto già definitivamente stipulato con il C.C.N.I. 8 aprile 2014, n. 2/2013 – FUA 2012 -, con il C.C.N.I. 10 dicembre 2014, n. 4 – FUA 2013 - e in rapporto alle disponibilità finanziarie accertate, alla data del presente accordo, a carico del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2014, le parti convengono quanto segue.

Art. 1

Campo di applicazione - destinatari

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio nel corso dell'anno 2014 nel MIUR; si applica, altresì, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio nello stesso anno, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure ad essi assimilabili. Il presente contratto si applica anche al personale temporaneamente assegnato, appartenente ad altre amministrazioni del comparto Ministeri, e al personale in entrata/uscita dagli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dai/ai Dipartimenti o dagli/agli UU.SS.RR. nel corso dell'anno 2014.

2. Fra i destinatari delle risorse finanziarie del presente accordo, non è compreso, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs 165/2001, il personale in servizio per l'intero anno 2014 presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Art. 2

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie, a carico del FUA per l'anno 2014 sono pari ad € 7.726.620,00 al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato, come specificato nella seguente Tabella 1:

TABELLA 1	
VOCI FINANZIARIE	IMPORTO
Stanziamiento iniziale di bilancio – l. 148/2013 - d.m.t. 27/12/2013	5.693.168,00
Assestamento di bilancio - l. 145/2014 <i>così formato:</i> - <i>limite massimo assestamento consentibile,</i> <i>in applicazione delle disposizioni del</i> <i>d.l. 112/2008 conv. l. 132/2008</i> €2.422.066,00 - <i>a detrarre, in applicazione delle disposizioni</i> <i>del d.l. 78/2010 conv. l. 122/2010</i> € 388.614,00 <i>Assestamento definitivo</i>	2.033.452,00
TOTALE FUA 2014	7.726.620,00

Art. 3

Utilizzo delle risorse finanziarie

(ove non specificato si intendono al lordo delle ritenute a carico dello Stato)

1. La disponibilità, di cui al precedente articolo 2 (€ 7.726.620,00), è così utilizzata:

a) € 144.477,23 per retribuire, secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, i centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti [Allegato A];

b) € 49.169,81 per retribuire, le turnazioni consuntivate ed effettuate, nel corso dell'anno 2014, dal personale destinato ai servizi generali, alla guardiania e al portierato [Allegato B];

c) € 7.532.972,96 sono destinati alla retribuzione di produttività, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5 e sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito.

Art. 4

Retribuzione per i centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti

1. La risorsa finanziaria di € 7.532.972,96, è attribuita ai centralinisti non vedenti e ipovedenti degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione [Allegato A].

2. Il compenso annuo pro-capite intero spettante al personale, in servizio per l'intero anno, interessato dal presente articolo è pari a € 1.418,48 (lordo dipendente € 1.116,41).

3. Il compenso annuo pro-capite è attribuito in rapporto al servizio prestato nel corso dell'anno 2014 ed è indipendente da quello attribuito secondo le indicazioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Impiego delle risorse da destinare alla retribuzione di produttività

1. La risorsa finanziaria, di cui al precedente art. 3, lett. c), pari ad 7.532.972,96, è destinata alla contrattazione di sede con le RSU e le OO.SS territoriali ed è ripartita, tra i tre Dipartimenti dell'Amministrazione centrale e gli Uffici Scolastici regionali, in rapporto alle unità di personale presenti al 31/12/2014 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2014. [Allegato C].

Detta somma è destinata al personale di ruolo, di cui al precedente articolo 1, in servizio alla data del 31/12/2014, al personale cessato nel corso dell'anno 2014, al personale trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno, al personale in entrata/uscita agli/dagli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dai/ai Dipartimenti o dagli/agli UU.SS.RR. nel corso dell'anno 2014 e al personale con contratto a tempo determinato.

2. Nell'Amministrazione periferica, i Direttori generali ripartiscono le risorse finanziarie, lordo dipendente, loro assegnate [Allegato C – colonna W] tra gli Uffici sedi di contrattazione – individuate ai sensi del protocollo d'intesa del 27 NOVEMBRE 2014, citato nelle premesse al presente accordo - sulla base della quota media pro-capite regionale e delle unità di personale in servizio in ciascuna sede di contrattazione. Il numero delle unità in servizio al 31/12/2014, quello dei cessati nel corso del 2014 e quello del personale trasferito, o temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, sono individuati dai singoli Uffici Scolastici Regionali, i quali provvederanno a darne informativa alle OO.SS. territoriali.

L'attribuzione delle risorse finanziarie, da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, alle singole sedi di contrattazione, esclude un ulteriore passaggio contrattuale a livello regionale.

3. La risorsa finanziaria di cui all'Allegato C – colonna Y, pari al 30% [€ 2.259.892,48 – lordo dipendente € 1.703.007,90] della risorsa complessiva [€ 7.532.972,96 – lordo dipendente € 5.676.693,00- Allegato C – colonne K e W], è destinata all'attribuzione della produttività collettiva - connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione, di cui alla "Relazione sulla *performance* 2014" citata nelle premesse.

A ciascun destinatario del presente accordo, sede per sede di contrattazione, è attribuito il compenso relativo alla produttività collettiva in quota parte sulla base della quota media pro-capite, per 12 mesi, [scaturente dal citato importo dell'Allegato C - col. Y] e del servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento al netto dei seguenti periodi di assenza:

- a) periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;
- b) periodo precedente all'assunzione in ruolo nel corso dell'anno 2014;
- c) periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2014; in tale fattispecie è da considerare l'assenza riferita al personale proveniente dagli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- d) periodo precedente al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2014; in tale fattispecie è da considerare l'assenza riferita al personale destinato agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- e) periodo di assenza per aspettativa senza assegni;
- f) periodo di congedo, continuativo o frazionato, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n.151- art.42, comma 5.

La risorsa residuale, successiva al calcolo previsto dalla precedente alinea, è attribuita ai medesimi destinatari, per le medesime finalità, sulla base del peso percentuale discendente dal servizio prestato, così come individuato con esclusione delle fattispecie di cui alle precedenti lettere da a) ad f).

Il compenso attribuito con il presente comma è indipendente da quello individuato nel comma 4 medesimo.

4. La risorsa finanziaria di cui all'Allegato C – colonna Z, pari al 70% [€ 5.273.080,48 – lordo dipendente € 3.973.685,10 - Allegato C – colonna Z] della risorsa complessiva [€ 7.532.972,96 – lordo dipendente € 5.676.693,00 - Allegato C – colonne Ke W], è destinata alla produttività individuale disciplinata dalla contrattazione di sede.

L'attività relativa alla formulazione delle ipotesi dei contratti di sede, in ragione dell'assetto organizzativo del MIUR esistente nell'anno di vigenza del presente accordo e delle correlate differenze nell'ambito operativo fra amministrazioni centrale e periferica, volta alla corresponsione della retribuzione di produttività individuale, deve necessariamente utilizzare almeno cinque dei sei criteri stabiliti nel d.m. 10 febbraio 2015, n° 90, citato nelle premesse, e precisamente:

- 1) livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
- 2) fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;
- 3) accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
- 4) comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio;
- 5) sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
- 6) contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza;

pertanto, la contrattazione di sede non può prevedere ulteriori criteri di valutazione pena la nullità del contratto stesso.

La medesima contrattazione può individuare, secondo le specifiche esigenze di ciascuna sede, il *range* del singolo coefficiente attinente a ciascun criterio utilizzato, con l'obbligo di rientrare nel *range* complessivo previsto dal d.m. 10 febbraio 2015, n° 90 (min. 0,60 max. 3,00).

5. Al fine della determinazione dell'entità della retribuzione di produttività individuale per ciascun destinatario, per tutte le contrattazioni di sede, la modalità da applicare è la seguente:

- a) è attribuito a ciascun dipendente il coefficiente totale (**cd**) - di cui al d.m. 10 febbraio 2015, n° 90, più volte menzionato - compreso nel range 0,60- 3,00;
- b) la sommatoria dei coefficienti totali (**Σ cd**), attribuiti a ciascun dipendente, costituisce il "divisore" della risorsa finanziaria (**Rf**) disponibile per ciascuna contrattazione di sede;
- c) per un periodo di servizio uguale o superiore a 6 mesi, l'importo individuale (**imp**) risulta dal seguente calcolo:

$$imp = \frac{Rf}{\sum cd} \times cd$$

cioè:

Il singolo importo per ciascun dipendente è uguale alla risorsa finanziaria disponibile per la contrattazione di sede, divisa per la somma dei coefficienti attribuiti e moltiplicata per il singolo coefficiente del dipendente.

d) per un periodo di servizio inferiore a 6 mesi, l'importo individuale (**imp**) risulta dal seguente calcolo:

$$imp = \frac{Rf}{\sum cd} \times cd : 12 \times mesiservizio$$

cioè:

Il singolo importo per ciascun dipendente è uguale alla risorsa finanziaria disponibile per la contrattazione di sede, divisa per la somma dei coefficienti attribuiti, moltiplicata per il singolo coefficiente del dipendente, divisa per 12 mesi e moltiplicata per i mesi di servizio

e) le quote parte non attribuite ai dipendenti in servizio per un periodo inferiore a 6 mesi vengono redistribuite, in aggiunta a quanto calcolato con il precedente punto c), ai dipendenti in servizio per un periodo uguale o maggiore a 6 mesi, con la medesima modalità illustrata nel medesimo punto c).

Art. 6 Disposizioni finali

1. Nella considerazione che le risorse finanziarie assegnate alle singole sedi di contrattazione sono destinate, oltre che alle unità di personale in servizio al 31/12/2014, anche al seguente personale:

- cessato nel corso dell'anno;
- trasferito presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
- trasferito da altre amministrazioni nel corso dell'anno;
- temporaneamente assegnato presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
- temporaneamente assegnato da altre amministrazioni del comparto Ministeri nel corso dell'anno;
- in entrata/uscita agli/dagli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dai/verso Dipartimenti/Direzioni generali o dagli/verso UU.SS.RR. nel corso dell'anno 2014,

ogni sede di contrattazione provvede all'attribuzione dei compensi spettanti a tali dipendenti.

Per le spettanze del personale in mobilità all'interno dell'Amministrazione, per l'intero anno, provvede l'Ufficio presso il quale lo stesso è in servizio al 31/12/2014.

2. Le distinte contrattazioni di sede devono essere avviate entro 30 giorni dalla pubblicazione - sul sito Intranet da parte della Direzione per le risorse umane e finanziarie - del presente contratto definitivamente sottoscritto successivamente al positivo esito dell'accertamento degli organi di controllo preposti.

3. Le distinte contrattazioni di sede devono avere termine, con la loro sottoscrizione, entro e non oltre 90 giorni dall'avvio delle contrattazioni stesse.

4. Ogni contratto di sede è disposto in conformità ai criteri contenuti nel presente C.C.N.I..

5. Ogni dirigente provvede a comunicare a ciascun dipendente il coefficiente complessivo assegnato ed il compenso conseguentemente attribuito, consegnando la scheda che riporta, criterio per criterio, il singolo coefficiente assegnato, con riferimento ai criteri utilizzati, la motivazione della valutazione effettuata. Entro sette giorni il valutato può presentare osservazioni. Qualora insorgano controversie si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

6. Nella trasmissione degli elenchi nominativi dei destinatari, ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, ciascun dirigente dovrà espressamente dichiarare di aver osservato l'obbligo di cui al comma precedente.

7. La Direzione per le risorse umane e finanziarie, provvede al monitoraggio sulle modalità di attuazione del presente C.C.N.I. In uno specifico incontro, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie esaminano le risultanze di detto monitoraggio.

8. Ferma restando la formulazione di cui al precedente comma 1, i responsabili degli Uffici chiamati ad attribuire le risorse finanziarie al personale destinatario, forniscono alle OOSS territoriali e alle RSU, entro 10 giorni dall'attribuzione medesima, l'elenco dei nominativi dei destinatari con a fianco le somme attribuite, distinte per produttività collettiva ed individuale..

Gli elenchi devono essere prodotti indicando, per ciascun destinatario, l'Ufficio/segreteria del Dipartimento o della Direzione generale, ciò al fine di consentire ai firmatari dell'accordo il dovuto controllo sulla sua corretta applicazione.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e) d.lgs 30 giugno 2011, n° 123, ciascun accordo pattizio di sede deve essere inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio (ucb-universita.rgs@pec.mef.gov.it) c/o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Oltre all'accordo sottoscritto, devono essere inviate la relazione tecnico-finanziaria, la relazione illustrativa e la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata ai fini della definizione del contratto di sede.

Contestualmente, è fatto obbligo dell'invio del contratto di sede anche alla Direzione per le risorse umane e finanziarie, al seguente indirizzo mail contrattazione.fua@istruzione.it; al fine, tra l'altro, della verifica di cui alla seconda alinea del comma 4 del precedente articolo 5.